

VERBALE DI ACCORDO
ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 10 aprile 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda **POLYEDRA spa** con sede legale in Milano via Riccardo Lombardi 19/10, P.IVA 13093520156 rappresentata da Giovanni Gamna e Ilaria Merla

con l'assistenza di **CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI LO MB** rappresentata da Roberta Rossetti

Filcams CGIL Nazionale rappresentata da Andrea Montagni

Premesso che

- 1) Polyedra, a seguito dell'emergenza legata a COVID19, a far data dal 13 marzo ha collocato in smart working 35 dipendenti per dare continuità alle attività non procrastinabili (secondo le indicazioni del D.P.C.M. 4 Marzo 2020) e dalla stessa data ha collocato i restanti 137 dipendenti in ferie/rol utilizzando i residui degli anni precedenti o, per tutti i dipendenti che non avessero residui, collocandoli in permesso retribuito;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 3) a seguito di tali eventi si è venuta a creare per Polyedra, in conseguenza del successivo provvedimento (D.P.C.M. n. 76 del 22 Marzo 2020) una drastica riduzione delle attività di vendita e distribuzione; il predetto Decreto ha individuato le attività produttive e commerciali ritenute essenziali (indicandole nell'allegato 1 per codice Ateco); tra queste attività non è compresa l'attività di "commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cancelleria" nella quale rientra Polyedra (cod. Ateco 46.49.10);
- 4) in data 30 marzo 2020 l'azienda ha presentato istanza per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 chiedendo, contestualmente, di poter sottoscrivere accordo finalizzato all'attivazione della stessa CIGD;
- 5) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 6) le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per n 153 lavoratori su un organico complessivo di 172, per un periodo dal 30.03.2020 al 30.05.2020 nelle unità produttive e per le mansioni indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- b) La sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- c) Le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 30 Marzo 2020 al 30 Maggio 2020 (anche per settimane non consecutive) per un numero massimo di 153 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato.

AM



- d) Su specifica richiesta dei dipendenti e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali la sospensione in CIGD potrà essere a zero ore anche dove prevista la rotazione.
- e) Le Parti concordano che l'Azienda comunicherà con un preavviso di almeno 24 ore la necessità del rientro in servizio dei lavoratori sospesi in CIGD.
- f) Le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- g) L'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
- h) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto.

POLYEDRA S.p.A.



CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia MI LO MB



Filcams CGIL Nazionale

